

- TRIBUNALE DI MODENA -

18
Sentenza n. 271/2018 pubbl. il 19/09/2018

RG n. 177/2014

- GIUDICE DEL LAVORO - EST. DOTT. PRIMICERI -

- 19-09-2018 - N. 271 - LAVORO SUBORDINATO

- RAPPORTO NON REGOLARIZZATO -

- COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO -



Sent. 271/18

Cron. 3363

R.G.L. M/P/H

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA**

nella persona del G.O. Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 177/2014 R.G.L.

promossa da

(C.F.

) rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova ed elettivamente domiciliati
presso il loro studio in Modena, Via Emilia Est, 18

RICORRENTE

contro

SRL in liquidazione (P. IVA

CONTUMACE

Avente ad oggetto: contratto di lavoro e pagamento crediti

Conclusioni di parte ricorrente all'udienza del 19.09.2018

Parte ricorrente chiede e conclude come da ricorso introduttivo

Motivi della decisione

diva il G.L. per sentire accertare e dichiarare che la stessa dal
02.11.2007 al 15.02.2011 ha prestato attività di lavoro subordinato con le mansioni di
addetta alla reception e alle macchine abbronzature in favore della Srl oggi
in liquidazione e di condannare quest'ultima al pagamento in suo favore della
complessiva somma di € 17.965,67=, al netto dei contributi previdenziali ed

assistenziali e al lordo IRPEF, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione, 13^a mensilità e T.F.R.

Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta la quale veniva, così, dichiarata contumace.

Veniva espletata prova testimoniale e concessi termini per note.

All'odierna udienza, in cui nessuno compariva per parte resistente, previa discussione orale di parte ricorrente, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti con la presente sentenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Non sono in contestazione il periodo di lavoro e le mansioni espletate dalla Gattamelati.

L'istruttoria svolta ha confermato l'espletamento di attività lavorativa della ricorrente come dalla stessa dedotto, peraltro non contestata da parte resistente; la teste conferma le deduzioni della ricorrente, almeno fino a dopo le vacanze estive del 2008, quando ella cessava la attività lavorativa in favore della odierna convenuta, precisando che si alternava nel suo lavoro con la ricorrente; anche la teste abriella, che ha lavorato per dal febbraio 2009 al maggio 2013 dichiara: *"la i lavorava alla reception, si occupava della manutenzione del centro. Doveva pertanto accogliere i clienti, portarli alle cabine, teneva l'agenda appuntamenti, rispondeva al telefono, aveva mansioni di cassa, si occupava anche delle pulizie del centro"*; ed aggiunge: *"la lavorava 6 ore al giorno, dalle 8,30 alle 15,00 o dalle 15,00 alle 21,00 per cinque giorni a settimana. Per due lunedì al mese aveva il riposo settimanale...peraltro il lunedì spesso lavorava comunque perché il lunedì si effettuavano le pulizie del centro"*; ed ancora: *"...la come tutti i dipendenti del centro riceveva solo un importo fisso mensile forfetario. Non era erogata la tredicesima...le uniche ferie erano fatte ad agosto per due settimane"*; dette circostanze venivano, altresì, confermate dal teste Veronica che dichiara di avere prestato attività lavorativa per la , dal giugno 2007 ad agosto 2012".



Ne discende, pertanto, che gli importi indicati nei conteggi analitici allegati, rigorosamente ancorati a dati tecnici e confermati dal teste che li ha redatti in qualità di funzionario sindacale non abbisognano di ulteriori indagini o di altro supporto probatorio; peraltro, essi non sono stati nemmeno espressamente contestati dal datore di lavoro, con riferimento alle specifiche modalità di calcolo, nemmeno con riferimento all'orario di lavoro.

Ne consegue, accertato il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, la condanna di parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 17.965,67=, a titolo di retribuzione, differenze retributive, 13^a mensilità, festività, ferie non godute, permessi e T.F.R., al netto di quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di scadenza di ogni mese di riferimento sino al soddisfo ed alla regolarizzare la posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente per il periodo in cui la stessa ha prestato attività lavorativa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da _____, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accoglie il ricorso e dichiara che tra _____ e _____ Srl è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.11.2007 al 15.02.2011;
- 2) per l'effetto condanna _____ Srl, in liquidazione, al pagamento in favore di _____ della somma complessiva di € 17.965,67=, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente per la durata del lavoro svolto;
- 3) condanna _____ Srl in liquidazione al pagamento in favore di _____ delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00= oltre accessori.

Modena, 19 settembre 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Nicola Garzini

Depositato in Cancelleria 19/9/2018

Il Giudice

Dott. Luca Primiceri

3

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Nicola Garzini